



GLI AMICI DEL TRUST Il Blog di Ennio Vial

[Home](#) [Profilo](#) [Pubblicazioni](#) [Archivio](#)

Postilla » Fisco » Il Blog di Ennio Vial » Trust » Trust per evitare commistioni nella compagine sociale

12 aprile 2013

Trust per evitare commistioni nella compagine sociale



Non è infrequente che **due amici o fratelli** operino come soci in una società, magari con una quota del 50% ciascuno. Certo, il rischio di bloccare la società sarà stato evidenziato dai professionisti ma in fondo nulla è mai successo perchè si è sempre operato con la massima armonia.

Ma cosa succede se uno dei due soci muore? Le quote di società di capitali potrebbero essere ereditate dal coniuge e dai figli del de cuius con il rischio di **bloccare l'attività aziendale**.

Il **trust** può rappresentare in questi casi un veicolo interessante per evitare queste situazioni. Lo stesso fungerà da patto parasociale vincolante per i due soci mentre sono in vita e, in caso di morte di uno di questi, le quote rimarranno al socio superstite con l'impegno del trust a liquidare gli eredi del defunto.

Lecture: **6520** | Commenti: **9** |



9 Commenti a "Trust per evitare commistioni nella compagine sociale"

1. **Enrico** scrive:


Scritto il 12-4-2013 alle ore 19:18

ciao Ennio, a questa problematica puoi ovviare (come spesso succede) prevedendo nei patti sociali (o statuto) che nel caso di morte l'erede non diventa automaticamente socio ma il superstite decide se continuare da solo (liquidando gli eredi) oppure continuare con gli eredi l'attività d'impresa. no? ciao

accertamento, accesso, amministrazione, **atto di trust**, black list, **cassazione**, **cfc**, circolare 3, circolare 48, condono, **controlled foreign companies**, dichiarazione dei redditi, disponente, dividendi, documentazione, esteroinvestizione, **fiscalità internazionale**, imposta, imposta di donazione, internazionale, **masterfile**, **modulo rw**, momento impositivo, **OCSE**, oggetto dell'attività, regolarizzazione immobili, regolarizzazione immobili italiani, residenza, responsabilità del professionista, **sanzioni**, **scudo**, **scudo fiscale**, società estera, società estere, **tassazione**, tassazione del trust, trading,


2.  **vita pozzi** scrive:
Scritto il 13-4-2013 alle ore 06:08

Certo, ma se manca liquidità' al momento della morte?

3.  **fabrizio scarinci** scrive:
Scritto il 16-4-2013 alle ore 09:47

Ennio, la tua idea è di istituire un trust che detenga tutte le quote sociali finché i soci (per esempio, due) sono in vita. se uno dei due muore, l'impegno del trustee è di liquidare agli eredi la quota riferita al de cuius e di trasferire la stessa al socio superstite. così avrà termine il trust.

La soluzione del trust per la liquidazione e attribuzione della quota mi piace, ma durante la vita della società e dei soci ci sarà un trustee come unico socio che sarà interpellato per le decisioni riservate all'assemblea. Possiamo restringere il campo di azione alle decisioni di straordinaria ed a parte di quelle di ordinaria amministrazione. in ogni caso, l'organo amministrativo della società dovrà essere formato da entrambi i soci. se così non fosse, uno dei due soci sarà soltanto spettatore della gestione sociale. tuttalpiù potrà dare indicazioni al trustee, ma lo stesso potrebbe fare anche l'altro socio. a questo punto mi sembra di creare un problema durante la vita dei soci, per risolvere quello della morte di uno dei due.

4.  **carlo** scrive:
Scritto il 17-4-2013 alle ore 16:23

è un ipotesi interessante . ma si scontra con le deliranti circolari di befera che portano a cosiderare un ' interposizione fittizia qualsiasi influenza sul trustee. quindi non gli si potrebbe nemmeno dare indicazione di approvare il bilancio della società. figuriamoci porre dei limiti sulla nomina di amministratori o varo di aumenti di capitale o approvazioni di operazioni straordinarie. di fatto il trustee sarebbe un dominus incontrastato. vallo a spiegare ai clienti

5.  **Ennio Vial** scrive:
Scritto il 23-4-2013 alle ore 21:49

Per Fabrizio.

Comprendo le tue osservazioni. Ad ogni modo il trustee come socio deciderà secondo determinati criteri predefiniti nell'atto di trust oppure dovrà valutare il parere di organi aggiuntivi di trust che possiamo istituire con finalità consultive.

Ovviamente deve essere ben gestito anche il discorso degli amministratori.

Bisogna tessere l'abito su misura.

transfer price, transfer pricing,
Trust, trustee, trust internazionali, trust
interposto, unico, verifica fiscale

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWKI](#) ▶



[Trust e "Dopo Di Noi"](#)

AA.VV.

La Torre Gabriella

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2016

Versione carta

€ ~~40,00~~ (-20%) € 32,00



[Check List "Dopo di noi": la Legge n. 112/2016 e la tutela del patrimonio dei disabili gravi](#)

Falletti Elena

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2016

Versione eBook

€ ~~19,00~~ +IVA (-50%) € 9,50 +IVA



SUMMERSHOP SCONTO 50%



[Il regime patrimoniale della famiglia, la comunione legale ed il trust](#)

AA.VV.

Editore: **Cedam**

Anno: 2011

Versione carta

€ ~~42,00~~ (-20%) € 33,60

Versione eBook

€ ~~29,00~~ +IVA (-50%) € 14,50 +IVA



[Trusts e attività fiduciarie](#)

Lupo Maurizio

Editore: **Ipsoa**

€ 360,00


6.  **Ennio Vial** scrive:
Scritto il 23-4-2013 alle ore 21:59

Per Carlo.

Alcuni passaggi della CM 61 sono deliranti.

Tutto sommato, però, basta stare attenti a che il potere decisionale non sia riconducibile al disponente o ai beneficiari.

Potrei pensare anche al trust passivo che non ha il diritto di nominare gli amministratori, diritto lasciato alle quote che rimangono fuori dal trust, ma in questo caso svilirei l'istituto.

7.  **fabrizio scarinci** scrive:
Scritto il 24-4-2013 alle ore 01:43

Rilancio.

Possiamo prevedere nello statuto della società l'istituzione di un trust ad hoc qualora uno dei soci venga a mancare. Il trust così sarà il proprietario provvisorio fiduciario con tutti i diritti e doveri facenti capo al socio. Ciò fino a quando gli eredi delle quote cadute in successione non vogliono la divisione ovvero la vendita delle quote. Si configurerebbe un trust di scopo: termina con l'attribuzione delle quote ad ogni singolo erede ovvero con la vendita agli altri soci o a terzi e la distribuzione del ricavato agli stessi eredi. Tale scelta dovrà, per esempio, essere espressa entro massimo due anni; diversamente il trustee provvederà a trasferire ad ogni erede la sua parte di quota.

Inoltre ritengo che tale scelta potrebbe sostituire la figura del rappresentante comune degli eredi di quote societarie (figura poco adatta a rivestire in modo snello il ruolo di socio ed ancora discussa e studiata dalla dottrina) che deve seguire le direttive della maggioranza dei rappresentati creando spesso immobilismo e rigidità nella gestione sociale.

8.  **Ennio Vial** scrive:
Scritto il 10-7-2013 alle ore 10:57

E' un po' un problema prevedere la disposizione delle quote in un trust in caso di morte.

Dovremmo forse fare un trust testamentario

9.  **gloria staffieri** scrive:
Scritto il 28-2-2014 alle ore 21:45

continuate a truffare ancora....



[Le clausole dei trusts interni](#)

Muritano Daniele, Bartoli Saverio

Editore: **Utet Giuridica**

Anno: 2008

Versione carta

~~€ 35,00~~ (-20%) € 28,00

Versione eBook

~~€ 24,50~~ +IVA (-50%) € 12,25 +IVA

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

HOME | FISCO | DIRITTO | LAVORO | IMPRESA | SICUREZZA | AMBIENTE
Chi è postilla | I blogger | Blog Policy | Diventa Blogger | Chi siamo | Contatti | Privacy | Note Legali | Policy cookie | Pubblicità
P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer  il fisco
Gruppo Wolters Kluwer CEDAM  UTET
Gruppo Wolters Kluwer  INDICIALIA
Gruppo Wolters Kluwer